



Area di Vigilanza

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI, VICINALI E PRIVATE, ARATURE DEI TERRENI - MANUTENZIONE SIEPI E TAGLIO RAMI SPORGENTI. DISPOSIZIONI PER IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE - TRANSITO CON MEZZI AGRICOLI NELLE STRADE PUBBLICHE.

Ordinanza n. 182 del 29/12/2018

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio comunale e rilevato che lo stato delle stesse necessita di adeguata manutenzione e pulizia al fine di rendere più sicura la viabilità e di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica;

VISTE le recenti alluvioni che hanno interessato una larghissima parte del territorio nazionale;

CONSIDERATO che la tracimazione delle acque è provocata anche dal fatto che i conduttori dei terreni confinanti con strade comunali o comunque pubbliche, a seguito di coltivazione ed aratura fino ai margini della strada hanno deviato o occluso fossi naturali e canali di scolo, favorendo il formarsi di depositi di materiali vari, impedendo il naturale deflusso delle acque con conseguente arrecamento di danni alle strade ed infrastrutture, causando allagamenti, smottamenti e frane di terreni, con pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

VERIFICATO che detta situazione è aggravata da una spesso carente tenuta dei fondi rustici, limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque di scolo, non adeguatamente convogliate, in occasione di piogge straordinarie defluiscono nelle strade trasportando detriti, provocando situazioni di pericolo;

CONSIDERATO che la presenza di siepi, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, che nascondono e limitano la visibilità dei segnali stradali, impediscono la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, costituendo una limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade;

RILEVATO che, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, occorre mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonchè i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dei fossi, canali di scolo e tombature, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

VISTO il D.lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente al regolamento di esecuzione (art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31);

VISTI gli articoli 892, 894, 895, 896, 913 del Codice Civile;



VISTO l'art. 50 comma 5° e l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii;

VISTA la relazione del Responsabile della Polizia Locale;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli dovuti alle motivazioni sopra espresse;

ORDINA

A tutti i cittadini ed enti interessati di attenersi per le materie sotto riportate, alle seguenti disposizioni:

Libero deflusso delle acque

- 1- I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o a strade.
- 2- Con riferimento all'art. 15 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada " su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
 - a- impedire il libero deflusso delle acque che nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e scarico
 - b- Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti.
 - c- Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

Spurgo dei fossi e canali

- 1- Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgomberi in maniera che, anche in casi di piogge continuate (non torrenziali) e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle aree circostanti.
- 2- I fossi a lato delle strade di cui sopra saranno spurgati, secondo necessità, normalmente a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno il dovere di mantenere, a proprie spese, spurgati ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi nonché alla loro sostituzione se necessario.
- 3- In caso di trascuratezza o inadempienza degli obbligati, se ciò può essere causa di danni, l'Amministrazione comunale può decidere di far eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferma restando le sanzioni per la violazione accertata.

Otturazione fossi e tombini e reti idriche

Chi ottura tombini, fossi , scarichi e chi danneggia le reti idriche è obbligato a provvedere immediatamente al loro ripristino.

Scaduto tale termine i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio e le spese addebitate al trasgressore, al quale saranno anche comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Aratura e lavorazione dei terreni

I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private, quando arano o lavorano i terreni non devono recar danno alla strada, ai fossi ed alle siepi.

L'eventuale terriccio od altro deve essere prontamente rimosso da chi lo ha portato, altrimenti sarà fatto d'ufficio ed i costi e le ammende addebitati a chi ha procurato il danno .

In ogni caso l'aratura (coltivazione) dovrà essere effettuata ad almeno un metro dal ciglio della strada, spazio che dovrà essere incolto per favorire il consolidamento della scarpata.

Recisione di rami protesi e radici, siepi



Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise in quanto possono rovinarla. L'operazione va fatta dal proprietario dell'albero a proprie spese.

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale se impediscono la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli.

Circa gli alberi a foglia caduca o da frutto, vicino a strade comunali, è fatto obbligo al conduttore, e a proprie spese, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la visibilità, qualora le foglie cadute o i frutti rendano scivolosa e pericolosa la strada.

Circolazione trattori e macchine agricole

I trattori ed i mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Chi arreca danno è obbligato a ripararlo a proprie spese. Pena l'esecuzione d'ufficio con relativo addebito. I trasgressori saranno inoltre puniti in base alle leggi vigenti.

AVVERTE

- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento di quanto prescritto nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

- che i controlli sul rispetto dell'Ordinanza saranno svolti dalla Polizia Locale sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico; dalla Polizia Provinciale sulle strade provinciali ed in generale da tutti gli Agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali;

- che avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente.

DISPONE

Nel caso di inottemperanza alla presente ordinanza, i responsabili saranno soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo edittale di Euro 25.00 ad un massimo di Euro 500.00, fatto salvo quanto espressamente previsto dal Decreto Legislativo n.285/1992 (Codice della Strada) e altra normativa di settore.

Ogni altra ordinanza in materia, precedentemente emessa, viene sostituita dal presente atto.

Che la presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito informatico comunale, unitamente alla collocazione di locandine informative nel territorio comunale.

Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Commissario Capaldi Sinobaldo, ai sensi della L. n.241/1990.

IL SINDACO

Rosa Piermattèi